
Fondo Pensione
Complementare
per i Lavoratori operanti
nel territorio della
Regione autonoma
Valle d'Aosta



STATUTO

In vigore dal 31/07/2026

PAGINA BIANCA

**Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione
Autonoma Valle d'Aosta**

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
- Art. 2 – Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 – Regime del Fondo
- Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 – Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 – Contribuzione
- Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 – Erogazione della rendita
- Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 – Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 – Organi del Fondo
- Art. 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 – Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 – Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 – Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 – Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente
- Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 – Direttore generale
- Art. 27 – Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

Art. 29 – Depositario

Art. 30 – Conflitti di interesse

Art. 31 – Gestione amministrativa

Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 – Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. E' costituito il "Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta" - in forma abbreviata "FONDEMAIN" (di seguito "Fondo") - in attuazione dei seguenti accordi (di seguito "fonti istitutive"):
 - a) accordo stipulato in data 23 novembre 1998 tra: Regione autonoma Valle d'Aosta; Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta; Associazione delle Comunità Montane della Valle d'Aosta; DIRVA – Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi della Regione autonoma Valle d'Aosta; Associazione Valdostana Industriali; Associazione Valdostana Impianti a Fune; Fédération Regionale des Coopératives Valdôtaines – Soc. Coop. a r.l.; Associazione degli Albergatori della Valle d'Aosta; Confartigianato Valle d'Aosta; Associazione Artigiani Valle d'Aosta; F.A.COM – Confesercenti Valle d'Aosta; Associazione Regionale Ingegneri Valle d'Aosta; Associazione Nazionale Dentisti Valle d'Aosta; C.I.S.L. – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; FLERICA – Federaz. Lavoratori Energia Risorse Chimica Affini/C.I.S.L.; FLAEI/C.I.S.L.; FILCA – Federaz. Italiana Lavoratori Costruzioni e affini/C.I.S.L.; FIM/C.I.S.L.; FISTEL/C.I.S.L.; FILTA – Federaz. Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento/C.I.S.L.; FISBA/C.I.S.L.; FAT – Federaz. Alimentazione e Tabacco/C.I.S.L.; FPI – Federaz. Lavoratori del Pubblico Impiego/C.I.S.L.; FIST/C.I.S.L.; SINASCEL Valle d'Aosta – Scuola/C.I.S.L.; SISM Valle d'Aosta – Scuola/C.I.S.L.; SI.NA.L.CO VV.F./C.I.S.L.; FIT – Federaz. Italiana Trasporti/C.I.S.L.; FISASCAT – Federaz. Lavoratori Commercio Turismo Servizi Valle d'Aosta/C.I.S.L.; FIBA/C.I.S.L.; SLP/C.I.S.L.; C.G.I.L. della Regione autonoma Valle d'Aosta; FILT - Trasporto a Fune/C.G.I.L.; F.P. – Funzione Pubblica/C.G.I.L.; FILCAMS Commercio e Turismo/C.G.I.L.; FLAIE – Forestali e Alimentaristi/C.G.I.L.; Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs – Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs siglato S.A.V.T.; S.A.V.T./Regionali e Funzione Pubblica; S.A.V.T./Enti Locali e Funzione Pubblica; S.A.V.T./Industria; S.A.V.T./Trasporti; S.A.V.T./Agricoli; S.A.V.T./Turismo; S.A.V.T./Costruzioni; S.A.V.T./Commercio Terziario; S.A.V.T./Sanità; S.A.V.T./Scuola; Unione Italiana del Lavoro U.I.L. – Unione Regionale Valle d'Aosta; ASCOM – CONFCOMMERCIO Associazione Regionale del Commercio, Turismo e Servizi della Valle d'Aosta; Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, successivamente integrato con l'accordo stipulato tra le parti in data 22 maggio 2014;
 - b) accordo stipulato in data 8 marzo 2018 tra: ADAVA Federalberghi - Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche Valle d'Aosta; AREV - Associazione Regionale Allevatori Valdostani; AVIF - Associazione Valdostana Impianti a Fune; Associazione Valdostana Maestri di Sci; ASIVA - Associazione Sport invernali Valle d'Aosta; C.N.A. Valle d'Aosta; Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa; CPEL - Consiglio Permanente degli Enti Locali; CONFARTIGIANATO Valle d'Aosta; CONFCOMMERCIO - Associazione regionale del commercio, Turismo e Servizi della Valle d'Aosta; Confederazione Italiana Agricoltori - Sede Regionale per la Valle d'Aosta; CONFINDUSTRIA Valle d'Aosta; CONFPROFESSIONI - Confederazione Italiana Libere Professioni; Fédération Regionale des Coopératives Valdôtaines; Federazione Coldiretti Valle d'Aosta; Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Delegazione Valle d'Aosta; Regione autonoma Valle d'Aosta; Unione Regionale degli Agricoltori della Valle d'Aosta; CGIL della Regione autonoma Valle d'Aosta; FILT - CGIL Valle d'Aosta; FP - Funzione pubblica/CGIL; FILCAMS - Commercio e turismo/CGIL; FLAI - Forestali e alimentaristi/CGIL; CISL; FLAEI/CISL;

FILCA - Federazione Italiana lavoratori costruzioni e affini/CISL; FIM/CISL; FP - Funzione Pubblica/CISL; SINASCEL Valle d'Aosta - Scuola/CISL; SISM Valle d'Aosta - Scuola/CISL; FIT - Federazione Italiana trasporti/CISL; FIRST/CISL; SLP/CISL; SAVT; SAVT funzione pubblica; SAVT Industria; SAVT Trasporti; SAVT Agricoli; SAVT Turismo; SAVT Costruzioni; SAVT Commercio terziario; SAVT Sanità; SAVT Scuola; U.I.L. VALDOSTANA; DIRVA - Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi della RAVA.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
3. Il Fondo ha sede nel Comune di Brissogne.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondemain@pec.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 142.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono aderire al fondo:
 - a) i lavoratori dipendenti che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dai Soggetti sottoscrittori degli Accordi di cui all'articolo 1 o che abbiano successivamente sottoscritto accordi integrativi degli stessi, le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti e accordi di settore nazionali, territoriali o aziendali;
 - b) i lavoratori autonomi che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta rappresentati dai Soggetti sottoscrittori degli Accordi di cui all'articolo 1 o che abbiano successivamente sottoscritto accordi integrativi degli stessi. La Nota informativa riporta l'indicazione delle categorie di lavoratori potenziali aderenti;
 - c) i lavoratori parasubordinati, intesi come prestatori di collaborazioni coordinate e continuative rese ai sensi del D.Lgs. 81/2015 o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 409 del codice di procedura civile, che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - d) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari del presente comma che abbiano richiesto l'attivazione di una posizione previdenziale.
2. L'adesione al Fondo è inoltre estesa ai lavoratori che svolgano la loro attività nel territorio della Valle d'Aosta dipendenti dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo, previa stipula della fonte istitutiva che li riguarda, rientranti nell'ambito di applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27.
3. Tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti (lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).
4. Le diverse modalità di adesione al Fondo sono: adesione esplicita, adesione automatica per i lavoratori dipendenti del settore privato e adesione tacita per i lavoratori dipendenti del settore pubblico.
5. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche previste dal presente statuto.
6. Sono associati al Fondo:
 - a) i soggetti individuati ai sensi dei commi precedenti che aderiscano al Fondo stesso con le modalità indicate dall'art. 34 nel rispetto del principio della libertà di adesione, oppure per i lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 1° Luglio 2026 tramite il conferimento automatico del proprio TFR e dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore ovvero, per i dipendenti pubblici per i quali opera il silenzio-assenso, del TFR e dei contributi a loro carico e a carico dei datori di lavoro;
 - b) conseguentemente, i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati;
 - c) i beneficiari di cui al comma 5.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026, e la contribuzione degli aderenti taciti del settore pubblico. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. Successivamente a tale conferimento, è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.
3. In via transitoria, fino all'introduzione del profilo *life cycle* di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto"), e comunque non oltre il 30 giugno 2027, il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026 sono destinati:
 - a) al comparto Dinamico, per gli aderenti il cui orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia sia superiore a 15 anni;
 - b) al comparto Prudente, per gli aderenti il cui orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia sia superiore a 5 anni e pari o inferiore a 15 anni;
 - c) al comparto Garantito, per gli aderenti il cui orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia sia pari o inferiore a 5 anni.Alla scadenza del periodo transitorio, il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026 sono destinati al profilo *life cycle* di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo *life cycle* dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.
4. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:
 - un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) del presente Statuto e del datore di lavoro;
 - un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) e c) del presente Statuto, in misura pari a quella complessivamente a carico del lavoratore e del datore di lavoro di cui all'alinea precedente, onde garantire la parità di contribuzione alle spese amministrative;
 - un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente di cui all'art. 5, c. 1, lett. d) del presente Statuto;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del/i

- comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale;
- c) spese a carico dell'aderente in cifra fissa collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - c.2) in caso di riscatto della posizione individuale;
 - c.3) in caso di anticipazione;
 - d) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;
 - d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:
 - d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;
 - d-bis.2) in cifra fissa;
 - e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. Trattasi di spese a carico dell'aderente in cifra fissa da trattenere in sede di erogazione di ogni rata.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all'adesione, siano destinatari dei contributi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell'aderente, si aggiungono al versamento dei contributi di cui al comma 3, lett. a).
3. Per gli aderenti del settore privato la contribuzione è di seguito disciplinata:
 - a) la misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto;
 - b) l'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando;
 - c) l'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - d) ferme restando le misure minime di cui alla lettera a) del presente comma, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico;
 - e) è prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo;
 - f) l'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui alla lettera a), salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
4. Per gli aderenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 5 comma 1 del presente Statuto la misura della contribuzione è definita liberamente.
5. Per gli aderenti del settore pubblico, la misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi. Gli iscritti potranno versare ulteriori contributi volontari nel rispetto dei limiti e delle modalità definite dal Consiglio di amministrazione.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ferma restando la destinazione del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e in frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Per gli aderenti del settore privato le prestazioni pensionistiche sono di seguito disciplinate:
 - a) il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche;
 - b) l'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui alla lettera a), ha

facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;

- c) l'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui alla lettera a), ha facoltà di richiedere la rendita di cui alla lettera b) con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - d) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi delle lett. b) o c), verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza;
 - e) nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue;
 - f) nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica;
 - g) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale;
 - h) l'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
2. Per gli aderenti del settore pubblico le prestazioni pensionistiche sono di seguito disciplinate:
- a) le prestazioni pensionistiche di vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al Fondo pensione. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, sempreché concorrano i requisiti di almeno quindici anni di partecipazione al Fondo e di un'età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza;
 - c) l'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui alla lettera a), ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di

- cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- d) l'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui alla lettera a), ha facoltà di richiedere la rendita di cui alla lettera b) con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - e) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi delle lett. c) o d), verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza;
 - f) nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue;
 - g) nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica;
 - h) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale;
 - i) all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare, il lavoratore può richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale per un importo non superiore al 50% di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, in tal caso potrà essere richiesta la liquidazione in capitale per un importo fino al 100% del maturato.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
5. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
6. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 4 e 5.

Art. 11 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art.

2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. Per gli aderenti del settore privato, in alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie;
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.
- 5-bis) Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto a individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. Per gli aderenti del settore privato il trasferimento e il riscatto della posizione individuale sono di seguito disciplinati:
 - a) l'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo;
 - b) anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - 1) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - 2) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - 3) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - 4) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, la posizione individuale maturata nella misura del 50% oppure del 75% (riscatto parziale) oppure del 100% (riscatto totale). Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - 5) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al presente comma 1, lettera b), punto 4);
 - c) in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
2. Per gli aderenti del settore pubblico il trasferimento e il riscatto della posizione individuale sono di seguito disciplinati:
 - a) l'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di tre anni di partecipazione al Fondo;
 - b) qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo:

- 1) l'iscritto, indipendentemente dall'anzianità di iscrizione maturata, può trasferire la propria posizione individuale ad altro Fondo pensione al quale abbia possibilità di accesso o a forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93;
 - 2) l'iscritto, ove non abbia maturato il diritto alla pensione complementare di vecchiaia o di anzianità secondo le modalità previste all'art. 10, può optare per il riscatto della propria posizione individuale;
 - 3) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo anche in assenza ulteriore di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al presente comma 2, lett. b), punto 2);
- c) in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale viene riscattata, nell'ordine, dal coniuge oppure dai figli oppure, se già viventi a carico dell'aderente, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell'aderente, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
3. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
11. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
12. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. Per gli aderenti del settore privato le anticipazioni sono di seguito disciplinate:
 - a) L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - 1) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - 2) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - 3) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
 - b) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

2. Per gli aderenti del settore pubblico le anticipazioni sono di seguito disciplinate:
 - a) L'aderente al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati:
 - 1) per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - 2) per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile;
 - 3) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - 4) per le finalità di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e all'art. 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151.
3. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), alinea 1), e al comma 2, lettera a), alinea 1), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 40 componenti (di seguito "Delegati"), dei quali 20 in rappresentanza dei lavoratori, 20 in rappresentanza dei datori di lavoro, eletti o, limitatamente alla componente datori di lavoro, eventualmente anche designati, sulla base del Regolamento elettorale - nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.
Ai fini dell'elezione o designazione dei delegati, gli aderenti di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 5 del presente Statuto sono ricompresi tra la componente "datori di lavoro" e gli aderenti di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 5 del presente Statuto sono ricompresi tra la componente "lavoratori". Il Regolamento elettorale forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione del progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di amministrazione;
 - b) sul numero dei membri del Consiglio di amministrazione;
 - c) sulla nomina dei Consiglieri e dei Sindaci, sulla determinazione dei loro compensi e sulla revoca degli stessi;
 - d) sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo;
 - e) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci ai sensi del C.C.;
 - f) sull'esclusione degli associati;
 - g) su ogni altra questione sottoposta al suo parere dal Consiglio di Amministrazione, nonché su qualsiasi altra materia ad essa attribuita dal presente Statuto o dalla legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione o da almeno la metà dei Delegati;
 - b) sullo scioglimento del Fondo su proposta del Consiglio di amministrazione, nonché sulla nomina e sui poteri del/dei liquidatore/i;

- c) su ogni altra materia la cui competenza le è attribuita dal C.C. e dalle normative in materia.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione. La convocazione deve essere effettuata tramite lettera raccomandata o telefax o altro mezzo comprovante l'invio da trasmettere ai Delegati, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo, nonché dell'ordine del giorno. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione via telefax, telegramma o altro mezzo comprovante l'invio da trasmettere almeno tre giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 1/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, salvo che le normative vigenti prevedano maggioranze qualificate in merito ad argomenti specifici:
 - in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. I Delegati che siano allo stesso tempo componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto dal Segretario della seduta e sottoscritto dal Presidente della seduta stessa.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da otto componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: ognuna delle due componenti dell'Assemblea procederà autonomamente alla elezione dei membri di propria spettanza sulla base di una lista di nominativi proposti da almeno un decimo dei Delegati, tra quelli appartenenti alla componente di riferimento, dei quali risulteranno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla

normativa tempo per tempo vigente. Al fine di rispettare i predetti requisiti e condizioni possono essere eletti quali amministratori anche soggetti che non siano componenti dell'Assemblea.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tale fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli stessi saranno sostituiti dai primi candidati esclusi appartenenti alla stessa lista elettorale, purché in possesso dei requisiti previsti all'articolo 18, comma 3.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) nomina il Presidente e il Vice Presidente, rispettivamente e a turno, tra i Consiglieri espressi dai datori di lavoro e tra quelli rappresentanti i lavoratori;
 - b) individua gli indirizzi per l'organizzazione e gestione del Fondo;
 - c) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - d) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
 - e) definisce la politica di remunerazione;
 - f) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

- g) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- h) definisce i piani d'emergenza;
- i) effettua la valutazione interna del rischio;
- j) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- k) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- l) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- m) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- n) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- o) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- p) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- q) nomina il Direttore generale;
- r) predispone il bilancio preventivo annuale e quello consuntivo sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- s) delibera sulla nomina di commissioni specifiche sui diversi temi, con poteri consultivi;
- t) delibera sulla scelta del Depositario delle risorse affidate in gestione, stipulando la relativa convenzione;
- u) delibera sulla scelta del gestore amministrativo, stipulando la relativa convenzione;
- v) delibera sulla scelta della o delle compagnie di assicurazione a cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche;
- w) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario in conformità con le normative vigenti in materia ed i criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
- x) riferisce alla Commissione di Vigilanza in merito alle eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso ed ai provvedimenti necessari a salvaguardare l'equilibrio stesso;
- y) provvede a rendere operative tutte le disposizioni necessarie per ottemperare alle norme di legge o a sopravvenute disposizioni, istruzioni e indicazioni della Commissione di Vigilanza, procedendo anche all'adeguamento dello Statuto del Fondo in caso di sopravvenute disposizioni normative;
- z) ove se ne verifichi l'esigenza, predispone: 1) i regolamenti attuativi del presente Statuto; 2) le eventuali modificazioni allo Statuto che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;
- aa) avvia le procedure di elezione dei componenti l'Assemblea, con le modalità previste dal Regolamento elettorale e garantisce la trasparenza dell'elezione;
- bb) determina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'entità della quota di iscrizione al Fondo e della quota associativa;
- cc) delibera sull'esercizio del diritto di voto;
- dd) delibera su ogni altro argomento la cui competenza non è esplicitamente attribuita all'Assemblea e sia finalizzato alla realizzazione dell'attività di amministrazione del Fondo.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione che compri l'invio, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione ai Consiglieri e Sindaci. In caso di particolare urgenza la

convocazione può essere inviata anche con altri mezzi almeno 24 ore prima della data della riunione. Alle riunioni del Consiglio è invitato ad assistere il Direttore generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 1/3 consiglieri .
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità viene convocata una seconda riunione entro 48 ore e ove l'esito risulti ancora una volta di parità il voto del Presidente ha valore doppio. È consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, purché indicata nella comunicazione di convocazione, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, divenendo quest'ultima la sede formale della riunione. Il Presidente accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei Consiglieri presenti e collegati in teleconferenza.
4. Per le delibere riguardanti le materie di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto, è necessaria la presenza, salvo giustificato motivo, degli amministratori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) dell'art. 2, comma 1, del D.M. 108/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, almeno nella misura indicata dal comma 3, del medesimo articolo e nel rispetto del principio di pariteticità fra rappresentanti eletti dai datori di lavoro e quelli eletti dai lavoratori.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Segretario della seduta e dal Presidente della seduta stessa.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
8. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo svolge le mansioni previste dalla sua carica ed in particolare: sovrintende al funzionamento del Fondo; convoca e presiede le sedute degli organi sociali, indicando per le riunioni del Consiglio di amministrazione le modalità di partecipazione, provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni ; trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate; tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o affidatagli dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in

rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci si procede attraverso liste chiuse presentate da almeno 1/4 dei delegati e vengono nominati quali Sindaci i componenti della lista che abbia raggiunto la maggioranza dei voti.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tale fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, tra i membri del Collegio espressi dalla componente che non ha eletto il Presidente del Fondo.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. È consentita ai Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio, purché indicata nella comunicazione di convocazione, mediante sistemi di

collegamento in teleconferenza. La sede prescelta dal Presidente diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei Sindaci presenti e collegati in teleconferenza.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;

- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Note informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Per i dipendenti del settore pubblico l'adesione al Fondo avviene, altresì, mediante silenzio-assenso, ove previsto dalla fonte contrattuale. Al lavoratore è riconosciuta la facoltà di recesso, nel rispetto di quanto previsto dalla fonte contrattuale.
3. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
7. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione tacita di lavoratori dipendenti del settore pubblico, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il comparto di cui all'art. 6, comma 3, nel periodo transitorio oppure il profilo *life cycle* nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
10. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti

utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Il Consiglio di amministrazione può altresì modificare le percentuali di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b), punto 4, relative al riscatto parziale.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.